

Trib. Salerno, sez. I, 8 gennaio 2010

La stipula, in nome e per conto del condominio, di un contratto di appalto attinente a lavori ed opere sulle parti comuni dell'edificio condominiale, nei limiti della manutenzione ordinaria, rientra tra le attribuzioni dell'amministratore, e, quindi, non richiede l'apposita preventiva deliberazione dell'assemblea dei condomini; occorre invece l'autorizzazione dell'assemblea (o comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 4, c.c., ove l'appalto consista in riparazioni straordinarie di notevole entità.